
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, appello, omessa notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza: quali conseguenze?

Va confermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex [art. 421 c.p.c.](#), all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'[art. 291 c.p.c.](#) Dunque il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità). Tale principio è applicabile anche al ricorso per riassunzione essendo analoghe le esigenze di osservanza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Va ribadito che nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleggi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'[art. 348 c.p.c.](#)) la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2015, n. 25274

...omissis...

Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

A seguito di decisione di questa Corte n. 23130 del 2010 che, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, aveva accolto, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto xxx. avverso la sentenza n. 623/2006 della Corte di appello di Lecce, cassato tale sentenza e rinviato per un nuovo esame alla Corte di appello di xxxxxx aveva riassunto il giudizio con ricorso depositato il 3 agosto 2013. All'udienza del 23 marzo 2013, fissata l'udienza di discussione, nessuna delle parti compariva ed il collegio rinviava ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. all'udienza del 6 maggio 2013.

A tale udienza compariva il P. il quale, richiamando una propria istanza di riammissione in termini, chiedeva di poter ottenere un nuovo termine per la notifica alle controparti.

La Corte barese, ritenendo che non sussistessero circostanze non imputabili alla parte tali da giustificare la rimessione in termini, dichiarava l'improcedibilità dell'appello.

Avverso tale sentenza xxxxxx propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un motivo.

L'INPS resiste con controricorso.

Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3) nonché vizio in procedendo ex art. 421 c.p.c., comma 1, e art. 162 cod. proc. civ. che comporta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Si duole della declaratoria di improcedibilità del ricorso ritenendo che, avendo la parte, comparsa in udienza, manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, avrebbe la Corte territoriale dovuto concedere altro termine (perentorio) per la notifica.

Il motivo è manifestamente infondato.

La questione proposta è stata esaminata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio: "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.". Detto principio è stato, poi, ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito dei procedimenti camerali - così Cass. n. 29870 del 19 dicembre 2008; n. 1721 del 23 gennaio 2009; n. 11600 del 13 maggio 2010; n. 9597 del 30 aprile 2011; n. 27086 del 15 dicembre 2011 -. Dunque il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità).

Tale principio è applicabile anche al ricorso per riassunzione essendo analoghe le esigenze di osservanza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo - cfr. Cass. 14 novembre 2014, n. 24340 -.

Va anche sottolineato che l'improcedibilità dichiarata dalla Corte di appello di Bari non è la sanzione per l'inattività dell'appellante prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. (per l'ipotesi di una rituale *vocatio in ius*) ma è la sanzione che consegue alla mancata notifica del ricorso in riassunzione alla stregua della sopra citata interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo.

Si veda anche la recente Cass. n. 2005 del 4 febbraio 2015 secondo cui: "Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleggi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ.) la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato".

Nel caso in esame, nessuna notifica era stata effettuata del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante era stata rigettata.

Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5.

Non sono state presentate memorie.

Va precisato che xxxxxx non ha depositato controricorso ma solo la procura in calce al ricorso notificato.

Per il resto, questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

Conseguentemente il ricorso va rigettato.

Il solo recente consolidarsi dell'orientamento di legittimità richiamato nella relazione, specie con riferimento al vizio di notificazione del ricorso in riassunzione, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Nulla va disposto per le spese delle parti rimaste intimiate.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimiate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile